# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3801-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

**(GORIA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(BODRATO)**

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983

*Presentato il 14 dicembre 1982*

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.** | **Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.** |
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo | Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile |

**NOTA: Testo approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) il 15 dicembre 1982.**
**In data 14 dicembre 1982, il relatore La Loggia è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.**

1983, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.

1983, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 67.254.727.875.000.

ART. 2.

*Identico.*